

TI_GERICHTE 52.2010.209 vom 7. Oktober 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-10-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2010.209

FR: TI_GERICHTE 52.2010.209 du 7 octobre 2010

IT: TI_GERICHTE 52.2010.209 del 7 ottobre 2010

Regeste

Concorsi docenti statali - requisiti linguistici

Erwägungen

E. 1

cpv. 3 della legge della scuola, del 1. febbraio 1990; LSc; RL 5.1.1.1), da un altro lato esigere la conoscenza di ulteriori due lingue nazionali, pena l'esclusione anzitempo dal concorso, costituisce una misura decisamente inappropriata e sproporzionata, che comporta una limitazione troppo severa della professione e discrimina in modo ingiustificato i candidati "esterni", ossia quelli che non hanno seguito la formazione scolastica in Ticino. I requisiti concorsuali, così come formulati, si pongono in contrasto sia con l'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993, al quale tutti i Cantone svizzeri hanno aderito (in seguito: Accordo intercantonale; RL 5.1.8.4), sia con la legge federale sul mercato interno del

E. 6

ottobre 1995 (LMI; RS 943.02), sia, per finire, con l'Accordo di libera circolazione delle persone sottoscritto dalla Confederazione con gli Stati membri dell'Unione europea il 21 giugno 1999 e in vigore dal 1. giugno 2002 (ALC; RS 0.142.112.681). 4.2.2. Secondo l'art. 95 cpv. 2 Cost. la Confederazione provvede alla creazione di uno spazio economico svizzero non discriminante. Garantisce alle persone con formazione accademica o titolari di un diploma federale, cantonale o riconosciuto da un Cantone la possibilità di esercitare la professione in tutta la Svizzera. Fondata su tale disposto, la LMI assicura a ogni persona con domicilio o sede in Svizzera l'accesso libero e non discriminato al mercato al fine di esercitare su tutto il territorio della Confederazione un'attività lucrativa (art. 1 cpv. 1 LMI), intesa come attività a scopo di lucro, eccetto quelle che rientrano negli ambiti di sovranità dello Stato. Tale definizione comprende anche quelle attività che riflettono l'esercizio di un'industria svolte nell'ambito di un servizio pubblico e che sono offerte anche sul mercato, quale appunto l'attività di insegnante in una scuola pubblica (FF 2005, pag. 409 e segg., n. 2.6. pag. 428). Giusta l'art. 4 cpv. 1 LMI i certificati di capacità cantonali o riconosciuti dai Cantoni per l'esercizio di un'attività lucrativa sono validi su tutto il territorio della Confederazione, a patto che non siano oggetto di restrizioni secondo l'articolo 3 LMI. Il cpv. 3bis dell'art. 4 LMI, in vigore dal 1. luglio 2006, dispone inoltre che il riconoscimento di certificati di capacità per attività lucrative che rientrano nel campo di applicazione dell'ALC è operato conformemente a tale accordo. D'altra parte, se i Cantoni prevedono il riconoscimento reciproco di certificati di capacità in un accordo intercantonale, le disposizioni di quest'ultimo sono poeriori alla LMI (art. 4 cpv. 4 LMI). La LMI prevede così tre regimi di riconoscimento di certificati di capacità: quello degli accordi intercantionali, quello dell'ALC e quello di cui all'art. 4 cpv. 1 e 3 LMI (sentenza del Tribunale federale

2C_772/2009 del 31 agosto 2010, consid. 3.2, destinata a pubblicazione). Secondo l'art. 9 ALC le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e, giusta l'art. 16 cpv. 2 ALC, il sistema europeo di riconoscimento dei diplomi è direttamente applicabile in Svizzera (DTF 134 II 341 consid. 2.1). Occorre inoltre tenere in considerazione non solo la giurisprudenza attuale della Corte di giustizia delle Comunità europee, bensì pure di quella precedente la firma dell'accordo di libera circolazione (sentenza del TF 2C_772/2009 citata, consid.4.1).

4.2.3. In concreto, la clausola linguistica contestata mira sostanzialmente a limitare il numero dei concorrenti "esterni" che non dispongono delle conoscenze linguistiche acquisite invece da chi ha frequentato in Ticino le scuole dell'obbligo. In applicazione degli Accordi bilaterali tra Svizzera e Unione europea, tali concorrenti potrebbero invero ambire a dei posti di insegnamento anche nella scuola ticinese, grazie al riconoscimento dei loro diplomi o certificati di capacità (cfr. sopra consid. 4.2.2. e 4.2.3.). La condizione posta nel bando di concorso costituisce pertanto un ostacolo dissimulato alla libera circolazione delle persone. Su questo tema, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha già avuto modo di chiarire che per un impiego di insegnante in un istituto pubblico possono essere posti dei requisiti linguistici soltanto nella misura in cui gli stessi si inseriscono in una politica di valorizzazione della lingua nazionale, nel contempo prima lingua ufficiale, e non risultino sproporzionati e discriminatori (sentenza del 28 novembre 1989, causa 397/87 Groner c. Ministero dell'educazione dell'Irlanda). Ora, nel caso di specie è evidente che già la prima condizione non risulta adempiuta, ritenuto che la lingua ufficiale del Cantone è l'italiano, per cui non è dato di vedere per quali motivi vengano chieste delle conoscenze, tutt'altro che elementari, di ben altre due lingue nazionali se non quelli, illegittimi, di discriminare i concorrenti provenienti da fuori Cantone e favorire quelli indigeni. Questi ultimi sono addirittura esonerati dal presentare certificazioni in merito alle loro conoscenze linguistiche, che, oltretutto, non dispongono per forza di cose del medesimo livello richiesto ai concorrenti "esterni". Basti a questo proposito ricordare che secondo il programma di studi ticinese, già al terzo anno della scuola media la lingua francese può essere abbandonata in favore di altre materie opzionali (cfr. art. 21 del regolamento della legge della scuola media, del 18 settembre 1996; RLSM; RL 5.1.6.1.1). Stessa cosa vale per la lingua tedesca, che nelle scuole medie superiori non è più materia obbligatoria (cfr. ad esempio l'art. 2 del regolamento degli studi liceali, del 24 giugno 1997; RSL; RL 5.1.7.2). I candidati provenienti dall'estero che, come il ricorrente, non hanno frequentato le scuole dell'obbligo in Ticino, potrebbero quindi giustamente far valere una lesione degli accordi bilaterali sulla libera circolazione delle persone entrati in vigore nel 2002. Le motivazioni adottate dall'autorità cantonale a sostegno della decisione impugnata, secondo cui le richieste conoscenze linguistiche consentirebbero un miglior arricchimento culturale del docente, una migliore conoscenza della realtà sociale in cui esso si trova ad operare e una maggiore facilità nei contatti con le autorità, istituti svizzeri, allievi e genitori che non necessariamente si esprimono in italiano non sono certamente determinanti per decretarne la sua legittimità. Infatti, per l'accresciuta multiculturalità della società ticinese e, di riflesso, anche della scuola, è lecito chiedersi se la padronanza di altre due lingue nazionali sia nel nostro attuale contesto idonea e adeguata allo scopo declamato dall'autorità cantonale.

4.3. Se la clausola linguistica imposta nei concorsi per docenti cantonali è quindi discriminatoria e lesiva degli accordi bilaterali sulla libera circolazione delle persone, in particolare nei confronti dei candidati esteri, tale restrizione è pure foriera di inaccettabili e ingiustificate disparità di trattamento nei confronti dei concorrenti provenienti da altri

Cantoni svizzeri. In effetti, come sopra ricordato, l'esclusione dei candidati confederati in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento in un altro Cantone e riconosciuto valido a livello nazionale dalla Conferenza dei direttori della pubblica educazione (CDPE) contravverrebbe all'Accordo intercantonale sottoscritto dal Ticino e da tutti gli altri Cantoni e in particolare al suo art. 8. Nel caso in cui invece non dovesse entrare in considerazione l'applicazione dell'Accordo intercantonale, tali concorrenti potrebbero invocare una lesione dell'art. 4 LMI, applicabile in via sussidiaria (cfr. sentenza del TF 2C_772/2009 citata, consid. 3.3 e 5.2.), che garantisce appunto a ogni persona con domicilio in Svizzera il libero accesso al mercato del lavoro, riconoscendo la validità dei certificati di capacità cantonali o riconosciuti dai Cantoni per l'esercizio dell'attività di insegnante su tutto il territorio della Confederazione, a condizione che non siano oggetto di restrizioni secondo l'art. 3 LMI, evenienza non adempiuta in concreto. 4.4. Per tutto quanto esposto sopra, la conoscenza di altre due lingue nazionali nella misura richiesta nel bando di concorso non può dunque assurgere a criterio determinante per l'esclusione a priori di quei candidati che ne sono sprovvisti. Tutt'al più, la conoscenza di altri idiomi nazionali potrebbe costituire un criterio di valutazione generale dell'idoneità del candidato e, se del caso, titolo preferenziale nell'ambito della selezione e scelta fra più partecipanti al concorso. La decisione impugnata e con essa le decisioni del DECS del 21 aprile 2010 e del Consiglio di Stato 4 maggio 2010, nella misura in cui escludono il ricorrente dal concorso per l'assunzione di docenti per le scuole medie superiori, devono dunque essere annullate, seppur per motivi differenti rispetto a quelli sostenuti nel gravame. 5. Visto l'esito del ricorso, non si preleva tassa di giustizia (art. 28 LPamm). Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente, patrocinato da un legale, un'indennità per ripetibili (art. 31 LPamm). Per questi motivi, viste le norme di legge sopra ricordate; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 10 maggio 2010 della Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport è annullata; 1.2. la decisione 21 aprile 2010 (n. 68) del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport e la risoluzione 4 maggio 2010 (n. 2189) del Consiglio di Stato sono annullate nella misura in cui statuiscono sull'esclusione del ricorrente dai colloqui per l'assunzione di docenti per le scuole medie superiori. 2. Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente l'importo di fr. 600.- a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.